



## **REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI**

### **PREMESSA**

Il presente regolamento interno ha come scopo la disciplina dei conferimenti in denaro, a titolo di prestito, effettuati dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale della società cooperativa LUDENS. Esso quindi definisce disciplina e tipologia del prestito previsto all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, importi successivamente elevati dall'art. 23, comma 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

### **ARTICOLO 1**

In esecuzione dell'Art.4 dello Statuto della Cooperativa, **SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA** lettera b), è istituita una sezione di attività, denominata Sezione Prestito sociale, gestito con apposita contabilità sezionale.

Tale attività, finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci annessi nella cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali con i conferimenti e con l'adempimento rispetto a tutte le obbligazioni contratte con la società.

È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.

È altresì esclusa ogni forma di raccolta a vista del prestito fra i soci o in ogni modo in forme legate a mezzi di pagamento che permettano di cedere a terzi soggetti il credito vantato dal socio nei confronti della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della pianificazione aziendale, fissa i programmi di sviluppo aziendale economico e finanziario per l'impiego dei finanziamenti da raccogliere tra i soci.

### **ARTICOLO 2**

I soci che intendono finanziare con prestiti la cooperativa devono prestare domanda scritta di apertura di un libretto nominativo di prestito sociale.

La cooperativa potrà accettare le domande presentate da soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Tale termine potrà essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 3**

I prestiti dei soci avvengono in forma libera e non possono superare i limiti imposti dalle leggi vigenti. La cooperativa aderirà, se necessario, ad uno schema di garanzia che le possa permettere l'incremento del limite massimo di raccolta.

Il socio accetta che, a richiesta della cooperativa, eventuali debiti contratti con la cooperativa vengano compensati con il prestito.

In qualsiasi momento il socio, tenuto conto delle modalità previste dal presente regolamento, può ottenere il rimborso parziale o totale del prestito, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale.



#### ARTICOLO 4

Le operazioni relative al prestito sociale potranno essere effettuate negli orari in cui si attiva l'attività della sezione presso la sede della cooperativa.

#### ARTICOLO 5

Alla costituzione del rapporto di prestito, la cooperativa provvederà alla stipula con il socio di un apposito contratto nel quale verranno individuate tutte le clausole che regolano il rapporto in questione. In appendice a tale contratto sarà riportato anche il testo del presente regolamento, cui le clausole contrattuali dovranno adeguarsi. Al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato **Libretto nominativo di prestito sociale**.

Tale documento sarà idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto di prestito e il saldo a suo favore.

#### ARTICOLO 6

La cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della sezione prestiti sociali.

#### ARTICOLO 7

La cooperativa ha il diritto di chiedere in visione, in qualsiasi momento al socio il libretto nominativo di prestito sociale per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

La cooperativa si impegna ad inviare al socio informazioni sullo svolgimento del suo rapporto di prestito.

#### ARTICOLO 8

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo di prestito sociale e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo, con l'esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

#### ARTICOLO 9

Dell'eventuale caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata, dovrà essere fatta immediata denuncia all'autorità competente e comunicazione alla cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

I duplicati del predetto documento verranno rilasciati solo su esplicita richiesta del socio, con l'applicazione della dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del "duplicato" il socio rilascerà alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la cooperativa è libera da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli eventuali delegati alla firma.



## **ARTICOLO 10**

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso e le somme prestate cessano di produrre interessi. In tale circostanza il contratto, di cui al precedente **ARTICOLO 5**, è considerato risolto.

Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi del socio defunto.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti, civili e fiscali, in materia di successione.

Gli eredi devono immediatamente comunicare alla cooperativa il giorno dell'eventuale decesso.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui al precedente articolo.

## **OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO**

### **ARTICOLO 11**

I versamenti possono essere fatti in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo il buon fine degli stessi e pertanto le somme saranno disponibili per i soci ad incasso avvenuto.

### **ARTICOLO 12**

La cooperativa rimborserà i prestiti al socio con contante e/o assegni bancari.

### **ARTICOLO 13**

Le modalità di prelevamento, i termini dell'obbligatorio preavviso e ammontare che lo necessita, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate, sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'inizio dell'esercizio e successivamente tutte le volte che si rendesse necessaria una modificazione in conformità alla buona gestione della cooperativa.

## **INTERESSI E OPERAZIONI**

### **ARTICOLO 14**

I depositi potranno essere fruttiferi o infruttiferi.

### **ARTICOLO 15**

#### **Depositi fruttiferi**

Sui prestiti fruttiferi è corrisposto un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Il tasso d'interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica del tasso d'interesse sarà comunicata ai soci, preventivamente alla data di decorrenza mediante avviso affisso nelle sedi di raccolta, nella sede sociale della cooperativa nonché al loro domicilio tramite avviso informativo, fatta salva l'ipotesi espressa di esonero di tale comunicazione. Le operazioni e le comunicazioni effettuate si intendono approvate dal socio se, decorso il termine di 60 (sessanta) giorni, non verranno contestate per iscritto dallo stesso. La liquidazione degli interessi è calcolata al 31 dicembre di ogni anno, gli utili che ne risultino potranno essere ritirati o capitalizzati.



## **ARTICOLO 16**

I versamenti si considerano fruttiferi nel giorno in cui sono effettuati ed i prelevamenti diminuiscono il saldo sempre dal giorno di effettuazione.

## **ARTICOLO 17**

Gli interessi sui prestiti da soci sono conteggiati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul conto di prestito il 1° gennaio di ogni anno. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite consentito, come indicato dall'ARTICOLO 3, l'eccedenza cessa di produrre interessi ed è rimborsata al socio con rimessa di assegno circolare o bancario al domicilio comunicato.

## **ARTICOLO 18**

In caso di chiusura del rapporto in corso d'anno gli interessi verranno liquidati e corrisposti alla data della chiusura: il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre.

## **ARTICOLO 19**

### **Depositi infruttiferi**

I versamenti infruttiferi vengono di norma effettuati dal socio che intende avvalersi della possibilità di avere in assegnazione, con diritto d'uso, gli strumenti della Società Cooperativa. Per le modalità di versamento e di prelievo valgono le medesime procedure del deposito fruttifero.

## **ARTICOLO 20**

Il Consiglio di Amministrazione potrà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai soci rapporti di prestito con diversi vincoli temporali, importi e remunerazione. In questi casi le particolari norme contrattuali che disciplineranno tali rapporti dovranno essere singolarmente sottoscritte e riportate anche sul libretto nominativo di prestito sociale.

## **DESTINAZIONE DEL PRESTITO**

## **ARTICOLO 21**

Come indicato all'ARTICOLO 1 del presente regolamento, i prestiti dei soci sono impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa. In tale ambito dovrà comunque essere garantito un pronto e sicuro rimborso.

A tal fine la cooperativa adotta criteri di impiego dei fondi provenienti dal prestito da soci tali da garantire costantemente la possibilità di rimborso di qualunque richiesta dei soci che, in tal senso, potesse pervenire alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, escludendo in ogni modo l'esercizio attivo del credito, determinerà, all'inizio di ogni esercizio, le percentuali e gli impieghi idonei al perseguimento dello scopo sopra individuato.



## ARTICOLO 22

La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio annuale dovrà illustrare in merito alla gestione della sezione prestiti sociali e da questa dovrà risultare la corrispondenza della destinazione dei prestiti da soci a quanto fissato nel presente regolamento.

Nella nota integrativa del bilancio di ciascun esercizio dovrà essere prevista una specifica sezione che illustri il rendiconto della gestione del prestito e le variazioni attive e passive intervenute nel periodo.

## COMUNICAZIONI AI SOCI

### ARTICOLO 23

Le delibere del Consiglio di Amministrazione previste nel presente regolamento devono essere comunicate tempestivamente ai soci tramite avviso informativo individuale o con avviso ben visibile affisso nelle sedi di raccolta del prestito sociale e nella sede sociale della cooperativa.

Il testo del presente regolamento deve essere chiaramente e integralmente riportato sul libretto nominativo di prestito sociale rilasciato al socio prestatore all'atto della stipula del contratto individuale di cui al precedente ARTICOLO 5.

## NORME GENERALI

### ARTICOLO 24

La cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca d'Italia.

La cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio della Provincia di Perugia al n. ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'Articolo 26 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947, n.1577 e gli articoli 8,11 e 12 della legge 31/01/1992, n. 59, tutte recepite nello statuto sociale.

### ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia delle disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. (COMITATO SU OBBLIGAZIONI E TUTELA DEL RISPARMIO) del 03/03/1994 e nelle circolari della Banca d'Italia che da tale Deliberazione derivano e/o si riferiscono.

**Così approvato dall'assemblea dei soci**

**Bastia Umbra, il 10 settembre 2004**

LUDENS Società Cooperativa

**Il Presidente**

*Giovanni Bastianini*

**Il Segretario**

*Paola Favero*

LUDENS Società Cooperativa

06083 BASTIA UMBRA (PG) Via Roma, 71 – Partita IVA 0274584 054 2 - CCIAA Perugia R.E.A. nr. 238361

WEB [www.ludenscoop.it](http://www.ludenscoop.it)

e-mail [info@ludenscoop.it](mailto:info@ludenscoop.it)